

# **S t a t u t o**

della Opera Pia Fondazione  
**"C o n i u g i P i g o z z i"**  
con sede in Gazoldo degli Ippoliti

## **PREMESSE**

### **RIFERIMENTI STORICI**

La Fondazione nacque per volontà del suo fondatore "Archimede Pigozzi" nato a Suzzara il 6 luglio 1882 e deceduto in Gazoldo degli Ippoliti il 25 settembre 1967.

L'Opera Pia Fondazione "Coniugi Pigozzi", quindi è stata istituita con testamenti olografi del Sig. Archimede Pigozzi ed il relativo statuto redatto in forma pubblica è stato sottoscritto in data 21 Febbraio 1969, nonché approvato dal Ministero dell'Interno in data 7 Luglio 1970.

Lo scopo principale della Fondazione è previsto dallo Statuto era di assistere i ragazzi in disagiate condizioni economiche per assicurare loro il mantenimento e l'istruzione.

Tale finalità risulta ancora essere attuale, per cui sarà riproposta nel presente Statuto, anche se resa più conforme alla realtà contemporanea.

## **Art. 1**

### **Denominazione**

1. Ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile è costituita la fondazione denominata "Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi" con sede legale a Gazoldo degli Ippoliti provincia di Mantova.

## **Art. 2**

### **Scopi Istituzionali**

1. La fondazione ha per scopo:
  - a) istruzione e formazione
  - b) assistenza
  - c) beneficenza
2. L'istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale del Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN).
3. Le modalità di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'Ente saranno disciplinati da uno o più regolamenti esecutivi che, dopo la relativa

approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno trasmessi all'Autorità di Controllo.

### Art. 3

#### Patrimonio

1. Il Patrimonio della fondazione è costituito dai beni mobili ed immobili quali risultanti dall'inventario redatto in data 14/10/2003, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente con deliberazione n° 31 del 28/10/03 e successive variazioni ed integrazioni.
2. Il patrimonio potrà essere incrementato con:
  - a) acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili e immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio.
  - b) sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali
  - c) contributi a destinazione vincolata
3. E' comunque fatto salvo l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio.

### Art. 4

#### Mezzi finanziari

1. La fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:
  - a) rendite patrimoniali
  - b) contributi di persone fisiche e di persone giuridiche sia pubbliche che private,
  - c) proventi, lasciti e donazioni non destinati ad incrementare il patrimonio.

### Art. 5

#### Organi

1. Sono Organi dell'Istituzione:
  - a) Il Presidente
  - b) Il Consiglio di Amministrazione
  - c) Il Segretario

### Art. 6

#### Presidente

Il Presidente viene nominato dal Vescovo di Mantova, dura in carica per tre anni e non può essere nominato per più di due volte consecutive.

Il Vice Presidente dell'Ente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nella 1° seduta d'insediamento del Consiglio stesso.

### Art. 7

## Compiti del presidente

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
2. Spetta al Presidente:
  - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione,
  - b) convocare e presiedere le adunanze del consiglio di amministrazione,
  - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione,
  - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
  - e) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale e economico dell'istituto,
  - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento.
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice Presidente.

## Art. 8

### Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, residenti in Gazoldo degli Ippoliti, che sono nominati nel modo seguente:
  - a) il Presidente dal Vescovo di Mantova;
  - b) due membri dal Comune di Gazoldo degli Ippoliti;
  - c) un membro dalla Provincia di Mantova
  - d) un membro dal Parroco di Gazoldo degli Ippoliti;
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre (3) anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e non possono essere nominati per più di due volte consecutive.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente neo eletto.

## Art. 9

### Durata e rinnovo del Consiglio di Amministrazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di amministrazione secondo quanto

previsto dall'articolo precedente; entro tale data deve essere predisposta ed effettuata la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione.

## Art. 10

1. In caso di dimissioni di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dell'incarico per altre cause.
2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.
3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero collegio.

## Art. 11

### Adunanze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio nei termini previsti dalla vigente normativa, si raduna inoltre qualvolta lo richieda il bisogno o l'urgenza sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta scritta e motivata di almeno tre (3) Consiglieri.
2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.
3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

## Art. 12

### Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
2. Il Segretario dell'Ente provvede alla stesura ed alla registrazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; in caso di assenza od impedimento del Segretario tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.
3. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

## Art. 13

### Compiti del Consiglio di Amministrazione

1. Spetta al Consiglio di Amministrazione:
  - a) approvare lo Statuto e le relative modifiche
  - b) approvare il Bilancio di previsione
  - c) approvare il rendiconto
  - d) approvare i regolamenti della Fondazione e le relative modifiche
  - e) deliberare le dismissioni e l'acquisto di beni immobili
  - f) eleggere il Vice Presidente
  - g) autorizzare il Presidente a rappresentare la Fondazione in giudizio.

## Art. 14

### Il Segretario

- Le funzioni del Segretario del Consiglio di Amministrazione sono affidate al Segretario del Comune di Gazoldo d/Ippoliti.
- Tale incarico viene remunerato dalla Fondazione e il relativo compenso viene determinato dal Consiglio di Amministrazione.

## Art. 15

### Norme sull'Estinzione

- La Fondazione "Opera Pia Coniugi Pigozzi" si estinguerà nel caso in cui gli scopi sono divenuti impossibili.

## Art. 16

### Norme sulla devoluzione del patrimonio

- I beni della Fondazione "Opera Pia Coniugi Pigozzi", esaurita la liquidazione, saranno devoluti al Comune di Gazoldo d/Ippoliti (MN) ed alla Parrocchia Beata Vergine Maria e S.Ippolito martire di Gazoldo d/Ippoliti (MN).

## Art. 17

### Norme generali

Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Approvato in data 31 / 10 / 2003 con delibera n° 32 del Consiglio di Amministrazione, Presidente Dr. Massari Quinto.

Approvato dalla Giunta del Consiglio Regionale della Lombardia  
con **D.g.r. 13 Febbraio 2004 - n. 7 / 16365**

Publicato sul Bollettino Ufficiale Regionale del 1° Marzo 2004, al N° 923

(BUR220040123)

(3.1.0)

**D.g.r. 13 Febbraio 2004 - n. 7 / 16365**

**TRASFORMAZIONE dell'IPAB <<Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi>> con sede legale nel Comune di Gazoldo degli Ippoliti (MN) in Fondazione senza scopo di lucro denominata <<Opera Pia Fondazione Coniugi Pigozzi>>, Ai sensi dell' art. 3 della l.r. 13 febbraio 2003, n. I. OGR C02 Attuazione legge di riforma delle II.PP.A.B.**